

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

COMUNE DI CARPI

CIG: 9350291839

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT.SSA SUSI TINTI

**FORNITURA IN FORMA DI NOLEGGIO DI TABELLONI ELETTORALI PRESSO IL
COMUNE DI CARPI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE
2022****Art. 1- Oggetto, importo e durata dell'appalto**

In occasione delle consultazioni politiche del 25/09/2022 è intendimento di questa Amministrazione affidare il servizio di noleggio di tabelloni elettorali da installare presso il territorio del Comune di Carpi, come da planimetria allegata (Allegato A).

Di seguito l'elenco delle n. 14 postazioni:

1	OSPEDALE	PARCHEGGIO DONATORI DI SANGUE
2	UGO DA CARPI	VIA U. DA CARPI
3	MAGAZZENO	VIA MAGAZZENO (FRONTE SCUOLE)
4	CIBENO	VIA VOLTOLINI (PARCO MATTO)
5	BORGOGIOIOSO	VIA N. PONENTE (LATO USCITA BORGO)
6	DUE PONTI	VIA CALIUMI
7	PIAZZALE GORIZIA	VIA ALBA (PARCO)
8	CORTILE	VIA PALATUCCI
9	S. MARINO	P.ALE GASPARINI (PARCO ROTONDA)
10	FOSSOLI	VIA I. SVEVO (PARCO DIETRO AL CIRCOLO)
11	BUDRIONE	VIA SATURNO (PARCO)

12	MIGLIARINA	VIA ARLETTI (PARCO)
13	S. CROCE	VIA MANARA (PARCO)
154	GARGALLO	VIA DON MILANI (PARCO)

Il Fabbisogno di tabelloni è quello definito dall'Ufficio elettorale del Comune sulla base di precedenti consultazioni elettorali politiche e stimato in n. 420 tabelloni.

Tale quantitativo, pari ad una superficie di mq 840 è da ritenersi indicativo, in quanto solo dopo il 22 agosto sarà possibile disporre del numero preciso delle liste ammesse, pertanto in via precauzionale si richiede anche la disponibilità di installare un numero aggiuntivo di n. 80 tabelloni, pari a 160 mq.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rimanda alle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando "Beni, **ALLEGATO 3 AL CAPITOLATO D'ONERI "PRODOTTI" PER L'ABILITAZIONE DEI FORNITORI DI "ARREDI" AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** nonché dalle norme di cui al D.Lgs.n.50/16 e ss.mm. ii., di seguito Codice dei Contratti Pubblici, nonché da ogni altra disposizione di legge.

Per le caratteristiche e le modalità di installazione si rimanda per quanto non previsto al l'art. 3.10 dell'allegato 3 al capitolato sopra citato.

Al servizio in oggetto è associato il CPV 44211110-6 CABINE ELETTORALI ED ARREDI ACCESSORI - che comprende anche la fornitura di tabelloni elettorali in formula di di noleggio.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Comune di Carpi con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91,
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Susi Tinti - Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine
- Referenti operativi per l'attività di supervisione dell'installazione e disinstallazione: Gianni Loschi e Gabriele Ruzzon, addetti del Settore Tecnico del Comune di Carpi che dovranno comunicare tempestivamente al R.U.P. eventuali inadempienze contrattuali;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Art. 2 - Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in euro 84.000,00 al netto dell'IVA al 22%, per l'installazione in n. 14 postazioni come indicate al precedente art. 1, di n. 840 tabelloni 100X 200 cm = mq. 1.680 - costo noleggio/mq= euro 50,00 al netto di IVA al 22%.

Il costo noleggio /mq è quello praticato in occasione dell'allestimento per le consultazioni referendarie del 12 giugno 2022.

Art. 3 - Caratteristiche del noleggio

Il servizio ha per oggetto il noleggio di n. 840 tabelloni elettorali formato 100X200 da posizionare in n. 14 postazioni dislocate sul territorio di Carpi e frazioni, come da planimetria allegata al presente capitolato (Allegato A).

Le condizioni di installazione di eventuali ulteriori tabelloni come da computo di cui al precedente art 2, sono le medesime indicate nel presente articolo.

Per ogni postazione è prevista l'installazione di n. 30 tabelloni.

Il servizio comprende:

noleggio tabelloni, accessori e viteria

- trasporti a/r presso Carpi e frazioni
- scarico/carico merce
- installazione e disinstallazione con squadra specializzata di tabelloni, piantane, t-rovesce, tiranti, picchetti e targhe
- adesivi per numerazione tabelloni e tipologia di elezione
- lavaggio tabelloni

Sulla base della planimetria indicata, la ditta effettuerà il montaggio sotto la supervisione dei referenti tecnici dell'Amministrazione individuati all'art. 1.

Sulla base di indicazioni del Dirigente del Settore S1 - Servizi alla Città L'installazione dei tabelloni dovrà essere garantita entro il 6 agosto 2022, fatta salva la possibilità di completare il servizio almeno 30 giorni prima della data delle consultazioni, per esigenze di tipo tecnico e per eventuali integrazioni del numero di tabelloni che si rendesse necessario, come specificato all'art. 1 del presente capitolato.

La disinstallazione dei tabelloni, dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data di conclusione delle consultazioni referendarie.

Al termine delle operazioni di montaggio e smontaggio, sarà cura dei referenti operativi indicati all'art. 1 del presente capitolato comunicare al RUP la regolare conclusione delle prestazioni e di segnalare eventuali problematiche che la ditta fornitrice dovrà risolvere entro 5 ore dalla richiesta inviata via mail.

Art. 4 - Obblighi dell'Appaltatore

Nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà utilizzare personale idoneo, munito di conoscenze tecniche adeguate a svolgere attività inerenti all'oggetto dell'appalto.

L'affidatario dovrà operare nell'esecuzione del contratto con diligenza professionale ai sensi del Codice Civile

Gli automezzi utilizzati dalla ditta aggiudicataria dovranno essere:

di capacità cubica e portata adeguata al servizio richiesto, cioè tali da potere essere adibiti al trasporto dei pannelli in lamiera di ferro, delle colonne montanti e degli accessori per il loro corretto montaggio; di classe non inferiore ad euro 3 al fine di potere transitare anche all'interno dell'area ZTL, ove necessario.

Art. 5 - Responsabilità del fornitore

La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto.

Art. 6 – Verifiche di conformità

La Committente si riserva di svolgere il diritto di controllare con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione. Le verifiche saranno effettuate da parte dei referenti operativi individuati per supporto all'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione, delle prestazioni rese dall'appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore.

Art. 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) Per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 8 - Fatturazione

L'affidatario dovrà emettere n. 1 (una) fattura elettronica posticipata rispetto l'effettiva esecuzione del contratto. L'emissione della fatturazione sarà autorizzata dal R.U.P. previa attestazione di regolarità del servizio., con la quale sarà attestato anche il numero effettivo di tabelloni noleggiati.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Agli importi dovuti sarà aggiunta l'IVA di legge. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L'Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it) dal Codice Univoco: **UFT5W3**.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura *“imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”*. La fattura, intestata al Comune di Carpi – Servizio acquisiti in comune, 41012 Carpi (MO) in Corso Alberto Pio, n. 91, C.F. 00184280360 dovrà essere trasmessa in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.

Art. 9 - Disposizioni generali sui prezzi

Nel prezzo contrattuale si intende compreso e compensato, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento dell'operazione cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo delle voci. L'importo della fornitura si intende dunque accettato dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualsiasi eventualità anche di causa maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici vigente, il prezzo contrattuale è fisso e invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Obblighi di tracciabilità

Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'ente ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 11 - Altre disposizioni

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 12 - Penalità

L'Amministrazione, verificata la mancata effettuazione della fornitura o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi prescritti all'art. 1 e 2 del presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di comminare al fornitore la penale di Euro 100,00 per ciascun evento contestato.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo.

La misura complessiva della penale non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale (come previsto dal D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021), pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati.

Art. 13 - Risoluzione e recesso del contratto

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell'aggiudicatario, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta affidataria ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016;
- penali comminate per importo superiore al 20% del valore del corrispettivo contrattuale;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell'impresa affidataria, delle prestazioni oggetto del presente capitolato;

- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente appalto;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- gravi violazioni dei codici di comportamento di cui al paragrafo 16;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, a termine dell'art. 1453 del codice civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il la fornitura a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte della ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

Art. 13 – Divieti, cessione del contratto, del credito

È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. Per la presente procedura, in ragione della specificità dell'affidamento non è consentito il subappalto.

È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 14 - Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.

Art. 15 - Definizione delle controversie

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.

Art. 16 - Norme regolatrici del contratto

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra qui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- il Regolamento dei Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine;

- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i).

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

L'Amministrazione contraente procederà al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 679/2016 in particolare delle disposizioni previste agli artt. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

La ditta affidataria si obbliga a curare i soli trattamenti funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, verificando la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. n. 679/2016.

L'informativa completa può essere visionata nella sezione Privacy nel sito dell'Ente.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI – DPR 62 DEL 16/04/2013

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165") e dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Comune di Castelfranco Emilia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Castelfranco Emilia n. 9 del 30.01.2014 (detti codici di seguito congiuntamente indicati anche come i "Codici di comportamento"), nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale.

L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'appaltatore ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.